

AUDIZIONE SU DECRETO-LEGGE n. 23 del 2020  
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI  
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI  
STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI  
PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI

Il Contributo di  
Confimi Industria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana  
e dell'Impresa Privata

Camera dei Deputati  
Commissioni riunite Finanze e Attività produttive

## PREMESSA

---

In un quadro economico italiano che già prima della pandemia registrava la chiusura di 250 imprese al giorno, la chiusura di circa 90 mila imprese nel 2019, il tessuto imprenditoriale attendeva misure economiche che fossero maggiormente tempestive e che potessero mandare in deroga le normali trafale burocratiche e i vincoli europei con iniezione di liquidità diretta e garanzie dello Stato al 100%.

D'altro canto l'attuale emergenza economica non è il frutto di scelte industriali sbagliate ma di una chiusura per decreto delle attività produttive - che è stata condivisa privilegiando prima di tutto la salute di lavoratori e cittadini - ma che ora necessita di uno sblocco certo per una ripartenza che dovrà avvenire con la sicurezza che richiede il particolare momento.

Rimanendo sul tema accesso al credito, non si è fatto il conto con le difficoltà sopraggiunte nel ritardo dei pagamenti per approvvigionare il tessuto delle imprese (in particolar modo di quelle manifatturiere) delle materie prime e dall'aver operatori bancari in smart working il che ha reso tutto il processo del lavoro di pratiche e di verifiche ancor più rallentato.

Confimi Industria ritiene che il Decreto in oggetto non fornisca sostegno e liquidità diretti, bensì attivi un sistema di indebitamento per le imprese, incentrato tra l'altro sull'operatività e la capacità di delibera del sistema bancario che viene previsto nell'articolato in esame.

Da una prima analisi emerge che se alcune norme già vigenti fossero state applicate - specie con riferimento alle PMI - la situazione sarebbe oggi migliore.

Ci si riferisce a titolo esemplificativo alla legge 180 dell'11 Novembre 2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa) che conteneva, tra l'altro, importanti precetti in materia di appalti, di concorrenza, di Garante per le PMI e di Legge annuale per le PMI, ad oggi sostanzialmente disattesi, provocando una situazione di fragilità del sistema produttivo oggi ulteriormente aggravata.

Inoltre dal punto di vista della burocrazia è ora che venga acquisito - definitivamente e realmente, poiché sarebbe già oggetto di norma - che la pubblica amministrazione, centrale e periferica, non debba richiedere in alcun caso e in nessuna circostanza documenti e dati che siano già in suo possesso, non importa se direttamente o attraverso altri soggetti, ricomprendendo in essi anche le Agenzie (delle Entrate, delle Dogane, dei Monopoli et similia) e le Autorità da essa disciplinate, e/o vigilate o in essa incardinate.

La sburocratizzazione reale, seria, concreta è un punto inaggirabile.

Soffermandosi su alcuni articoli del decreto Confimi Industria fa presente quanto segue:

## ***Art 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)***

---

Il quadro generale del sistema delle garanzie attivate con le previsioni dell'articolo 1 e 13 del Decreto, disegna un sistema di garanzie per le piccole e medie imprese con due binari differenti tra di loro e con condizioni operative e applicative diversificate, anche alla medesima impresa.

**La garanzia di SACE** dovrà essere destinata per un importo di almeno 30 MLD a piccole e medie imprese come da definizione 2003/361/CE, pertanto la definizione di PMI comunitaria, che hanno pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo. Oppure alle aziende MID CAP e Grandi Imprese. **Si richiede un chiarimento rispetto alla possibilità per le aziende MID CAP di scegliere quale garanzia attivare**, mentre la strada è univoca per le piccole e medie imprese.

**Si chiede come si possano applicare i criteri al bilancio 2019**, non ancora approvato per molte aziende e alla relativa dichiarazione fiscale. **Alla luce della possibilità di proroga concessa e contestuale chiusura delle aziende, molti operatori non hanno ad oggi dati 2019 disponibili e definitivi.**

In generale **sarebbe opportuno evitare che costi e commissioni dei finanziamenti siano liberamente gestiti dal Sistema bancario**. Dovrebbero essere indicati un parametro e/o un range che possano essere di utile riferimento per le aziende. Eventualmente ottimizzabile, quando il merito creditizio dell'azienda lo consenta. **Anche l'istruttoria, nel merito della documentazione che ogni banca potrà richiedere, dovrebbe essere stabilita e standardizzata.**

**In riferimento al Comma 2 lettera l) [...] "l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali"**

Tale dicitura appare assolutamente contraddittoria e altera le regole del sistema lavoro.

Infatti tale disposizione **obbliga l'impresa** ad accordi sindacali per gestire i livelli occupazionali laddove, fino ad ora, la libertà di agire è in capo all'Azienda. Subordinare il finanziamento all'intesa sindacale mina la possibilità, e quindi il potere, di agire delle Aziende rischiando di confliggere con due principi tutelati costituzionalmente:

- con l'art. 41, in quanto appare un'ingerenza terza alla libertà di organizzazione dell'azienda entro i limiti del principio costituzionale, e rischia di violare la norma;

- con l'art. 39, che prevede in realtà per il Sindacato la capacità ed il diritto a "...stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce..." ma non prevede che l'accordo sindacale sia lo strumento per "gestire i livelli occupazionali".

Inoltre, va assolutamente evidenziato che la dicitura - livelli occupazionali - appare generica e contraddittoria: a che tipo di livello? Del personale diretto o indiretto? A quale data di riferimento?

## ***Art 13 (Fondo centrale di Garanzia PMI)***

---

A fronte di un apprezzabile rafforzamento teorico si nutrono forti perplessità sulla durata troppo breve (6 anni) per il rimborso dei nuovi finanziamenti assistiti.

Per la garanzia del FCG non è previsto il preammortamento come per gli altri casi di 24 mesi.

Come già evidenziato in riferimento all' **art 1**, si chiede come si possano applicare i criteri al bilancio 2019 non ancora approvato per molte aziende e alla relativa dichiarazione fiscale. Alla luce della possibilità di proroga concessa e contestuale chiusura delle aziende, molti operatori non hanno ad oggi dati 2019 disponibili e definitivi.

In merito alle operazioni consentite di **rinegoziazione** si auspica che tale procedura porti a un concreto beneficio per le PMI poiché le prime impressioni dalle aziende portano ad una **conclusione vantaggiosa per le banche che si trovano garantite al 90%** operazioni in essere con un minimo di liquidità aggiuntiva per le imprese.

In merito al punto 1, c) lettera m), a pagina 17 del testo in GU, **il parametro indicato per il calcolo del tasso di interesse massimo è molto complesso per il controllo da parte dell'azienda.**

In generale **sarebbe opportuno evitare che costi e commissioni dei finanziamenti siano liberamente gestiti dal Sistema bancario.** Dovrebbero essere indicati un parametro e/o un range che possano essere di utile riferimento per le aziende. Eventualmente ottimizzabile, quando il merito creditizio dell'azienda lo consenta. **Anche l'istruttoria, nel merito della documentazione che ogni banca potrà richiedere, dovrebbe essere stabilita e standardizzata.**

Infine, si chiede un **chiarimento in merito all'applicazione della controgaranzia confidi** su operazioni di cui all'articolo 1 lettera d) – con garanzia quindi fissata al 90%, mentre si applica il meccanismo della co-garanzia, elevando la garanzia al 90+10% per le operazioni di cui all'articolo 1 lettera n). Pertanto, si conclude che la garanzia 100% sia applicabile solo alla seconda tipologia, non mai elevando la garanzia al 100% per la prima.

#### ***Art 41 (Disposizioni in materia di lavoro)***

---

Positiva l'estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo superando di fatto il requisito finora richiesto dell'anzianità minima per accedere al diritto.

## Soluzioni per ridurre le esigenze di liquidità grazie alla fatturazione elettronica

### Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali

Testo possibile emendamento

Dopo l'articolo 26 del D.L. 23/2020 introdurre il seguente.

#### **Art. 26-bis (Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)**

Nell'articolo 4 (semplificazioni amministrative e contabili) del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127, in calce, è aggiunto il seguente comma.

*A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss del Codice Civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.*

L'emendamento prevede l'implementazione della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", gestita dall'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire agli operatori residenti o stabiliti di effettuare **compensazioni, in modalità anche multilaterale, dei propri debiti e crediti commerciali** relativi a **forniture interne documentate da fattura elettronica** emessa a norma dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 e relative disposizioni attuative; in questo modo potranno essere significativamente ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario. Si ritiene **non siano necessarie coperture erariali** poiché la gestione e l'implementazione della piattaforma (SdI) di gestione della fatturazione elettronica è già finanziata da precedenti provvedimenti (legge di bilancio 2018).

A causa della pandemia Covid-19 l'instabilità finanziaria sarà inevitabilmente ancora più elevata di quanto non lo sia cronicamente in Italia. *"Il tributo che dovrà pagare l'economia reale sarà rilevante, per i lavoratori e per le imprese"* sono parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco<sup>1</sup> e questa eccezionale situazione - ha aggiunto - richiede **azioni da intraprendere a tutti i livelli**.

Le misure introdotte con il decreto n. 18/2020 (cura Italia) ed il decreto in oggetto non potranno essere sufficienti ed in ogni caso, c'è da osservare, l'enorme sforzo per il sostegno, fra le altre, della liquidità con garanzie a carico dello Stato (e quindi della collettività) trascinerà effetti problematici per generazioni e generazioni; è prevedibile, infatti, che molti non riusciranno a ripartire e a rimborsare prestiti nuovi e vecchi. Le misure dall'art. 1 e dell'art. 13 del DL n. 23 che prevedono l'introduzione di garanzie statali per ottenere nuovi finanziamenti da rimborsare in 6 anni (termine troppo breve) sono poi tutte da verificare in termini di efficacia nell'iniettare nuova liquidità (è più probabile che detti strumenti vengano nei fatti veicolati dalle

<sup>1</sup> In un intervento del 17 aprile al 101° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell'Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington.

Banche per “rinegoziare” posizioni pregresse con posizioni garantite dalle nuove misure). La moratoria ex art. 56 DL 18 (Cura Italia), inoltre, ha solo rinviato a settembre una parte dei problemi che si ripresenteranno dopo l'estate. La gran parte delle imprese ha già rilevato cali drastici di fatturato (in alcuni settori addirittura azzerati) e impiegheranno anni a ritornare ai livelli (già non entusiasmanti) ante epidemia.

Che fare allora? Da quanto sta emergendo in queste settimane una ricetta inequivocabile non esiste né dal fronte interno né dal fronte europeo e internazionale. L'Italia, però, ha la **fatturazione elettronica XML** (quasi) generalizzata **che tutti gli altri Paesi non hanno**. La fatturazione elettronica, nata da esigenze ed obiettivi erariali, **potrebbe diventare elemento di competitività per il nostro** fragile **sistema economico** che, per tanti motivi, cresce meno degli altri da almeno 20 anni. Si consideri l'esemplificazione che segue e si noti quali potrebbero essere i benefici per l'economia indigena se Sdl/AdE ponessero in evidenza le relazioni fra creditori e debitori proponendo, a chi vorrà, **compensazioni multilaterali volontarie** (crediti e debiti commerciali) ex art. 1252 cc.

## ESEMPIO

ALFA è creditore di BETA per € 100; BETA è creditore di GAMMA per € 70; GAMMA è creditore di ALFA per € 50.

ALFA		BETA		GAMMA	
...	...	...	...	...	...
Cr.vs Beta	(D) 100	Cr.vs Gamma	(D) 70	Cr.vs Alfa	(D) 50
Db.vs Gamma	(A) 50	Db.vs Alfa	(A) 100	Db.vs Gamma	(A) 70
...	...	...	...	...	...

Attraverso una compensazione multilaterale di € 50 ALFA rimane creditore di BETA per € 50, BETA di GAMMA per € 20 e GAMMA per zero (ma vede ridotto il proprio debito verso BETA da € 70 a 20).

ALFA		BETA		GAMMA	
...	...	...	...	...	...
Cr.vs Beta	(D) <del>100</del> 50	Cr.vs Gamma	(D) <del>70</del> 20	Cr.vs Alfa	(D) <del>50</del> 0
Db.vs Gamma	(A) <del>50</del> 0	Db.vs Alfa	(A) <del>100</del> 50	Db.vs Gamma	(A) <del>70</del> 20
...	...	...	...	...	...

In altri termini, nel nostro esempio, **tutti riducono la propria esigenza di ricorso al credito bancario per 50; Gamma avrà così bisogno di liquidità per 20 (non più 70) e Beta solo per 50 (non più 100) o addirittura solo per 30 se Gamma gli bonificherà i 20 residui. In altri termini invece di bonifici (con relativa esigenza di liquidità o finanziamenti) per 220 (100+70+50) a chiudere queste operazioni ne potrebbero bastare 70 (0 +50 +20). Se poi inseriamo altre compensazioni multilaterali che BETA, GAMMA dovessero poter fare con YPSILON ... l'importo potrebbe ridursi ulteriormente.**

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza per il 99% di PMI di cui il 95% sono peraltro microimprese (meno di 10 addetti) che occupano il 46% degli addetti e che non delocalizzano (semplicemente perché sono troppo piccole per farlo); quest'ultime non sono quotate e pertanto non sono scalabili da investitori esteri<sup>2</sup> e questo – mai come oggi - è un aspetto da tutelare. Le piccole imprese sono però cronicamente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito ed un sistema di compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali potrebbe sopperire significativamente a detta criticità

<sup>2</sup> Sono noti al riguardo gli allarmi lanciati anche dal Copasir.

generando un **effetto leva nella circolazione di beni e servizi anche in mancanza di liquidità**. Va da sé, ovviamente, che il tutto funzionerebbe in modo generalizzato indipendentemente dalla dimensione aziendale generando quindi benefici anche alle **imprese nazionali** di più rilevanti dimensioni.

La crescita dell'economia italiana è ferma da troppo tempo e mai come ora, in piena fase recessiva, **servono scelte innovative**. Le potenzialità della fatturazione elettronica XML sono in grado di agevolare, in modo semplice, un processo virtuoso che permetterebbe di sopperire ora, come in futuro, alle criticità nell'accesso al credito<sup>3</sup> garantendo, nel B2B, significativi volumi nella circolazione di merci e servizi anche in mancanza di liquidità.

L'**implementazione del portale F&C dell'Agenzia delle Entrate** consentirebbe, a chi aderisce al servizio, di effettuare le suddette compensazioni multilaterali<sup>4</sup> a livello macroeconomico nazionale con tutti i benefici che ne deriverebbero.

Dovrebbe trattarsi di un servizio ad "accesso convenzionale" (chiaramente facoltativo) dove:

- l'**Agenzia delle Entrate propone** a chi aderisce l'esistenza delle suddette relazioni **non assumendo ovviamente alcuna responsabilità "certificativa"** dei debiti/crediti risultanti dalle fatture elettroniche degli operatori;
- gli operatori saranno liberi di aderire alla compensazione multilaterale dove ognuno sarà controllore dell'altro;
- la compensazione **si perfezionerà solo laddove tutti aderiranno alla proposta** concatenata.

Nulla che impatti, ovviamente, sugli ordinari obblighi di fatturazione (nessuna deroga all'articolo 12 del DPR 633/72), contabilizzazione e liquidazione delle imposte ma un **servizio "aggiuntivo" dell'AdE rispetto a quelli oggi esistenti** che parte dalla base dati FE di cui l'amministrazione già dispone.

Un servizio di autogestione che – **grazie alla Fatturazione Elettronica XML** - riduca nel B2B la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dalle esigenze di credito bancario. Tale sistema ridurrà anche i pretesti di chi userà la crisi per non pagare a prescindere (cose già successe nel 2008 e 2012 e che già si sono verificate anche lo scorso marzo). A tal ultimo riguardo si veda anche la proposta che segue per il **recupero immediato dell'Iva** sugli insoluti.

## Recupero Iva fallimenti e insoluti fatture elettroniche B2B

Testo possibile emendamento

Dopo l'articolo 26 del D.L. 23/2020 introdurre il seguente

### Art. 26-ter

#### Note di variazione insoluti su forniture commerciali documentate da fattura elettronica

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

*La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto*

<sup>3</sup> Criticità dettate da regole - scritte da altri - che da troppo rendono le nostre imprese vittima di complesse regole di finanza e rating che non tengono conto delle caratteristiche del nostro sistema economico.

<sup>4</sup> Evidenziamo che nel settore privato esistono già iniziative spontanee in tal senso (si cita [www.compensiamo.it](http://www.compensiamo.it)) che, previa disciplina specifica, potrebbero nell'eventualità essere "rafforzate" per accedere (su consenso di parte) a più ampie basi dati.

*passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica".*

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoliti ordinari **non serve copertura** (perché il recupero Iva del fornitore diventa debito Iva del cessionario) e, a regime, la procedura ageverà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). Il fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i **margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE**) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) ageverà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva – a fine fallimento – diventa invece inesorabilmente perdita erariale).

La proposta essendo limitata a rapporti fra operatori Iva (B2B) non richiede particolari coperture finanziarie ma esclusivamente l'implementazione della piattaforma già in vigore per la fatturazione elettronica.

## Proroghe e sospensione versamenti

### **Art. 18 D.L. 23/2020 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)**

Le sospensioni previste dall'articolo 18 del D.L. 23 per aprile e maggio per chi ha un crollo del fatturato rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente vanno **estese almeno per le scadenze di giugno, luglio, agosto e settembre 2020**.

### **Art. 62 D.L. 18/2020 (Sospensione dei termini e adempimenti fiscali e contributivi)**

Precisare che l'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs 472/97 (**non sanzionabilità delle violazioni meramente formali**) si applica **anche all'ipotesi delle fatture elettroniche** emesse oltre i termini rituali dell'articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 (o di altre norme speciali) purché l'Iva sia versata nei termini ordinari di versamento<sup>5</sup>. Precisare che detto principio trova applicazione **anche per la sospensione prevista dall'articolo 62 comma 1 del D.L. 18 del 17/3/2020 e dell'articolo 18 del D.L. 23/2020**.

<sup>5</sup> L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo". L'Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il "Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.

Prorogare di almeno un anno e quindi almeno a luglio 2021 la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4 del D.lgs 127/2015 sulle precompilate Iva (registri, Li.Pe. e DAI); per gli operatori non rappresenteranno una semplificazione attesa e – lato contribuente - le precompilate Iva **non** saranno completamente affidabili<sup>6</sup>.

## **Art. 68 D.L. 18/2020 (Sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all'AdER)**

**Estendere la sospensione** prevista dal comma 1 anche agli "avvisi bonari" ossia dei controlli automatizzati (art. 36-bis dPR 600/73 e art. 54-bis dPR 633/72) o da controlli formali (art. 36-ter dPR 600/73) emessi dall'Agenzia delle entrate e già notificati.

## **Art. 71 D.L. 18/2020 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)**

Escludere la proroga biennale dei termini di accertamento di cui all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015) per i soggetti che, pur avendone titolo, non si avvalgono delle disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento contenute nel decreto.

## Cessione e compensazione del credito

Il Decreto sembra non tener conto del futuro dei pagamenti. Tutti i rapporti commerciali e di credito sono già messi in discussione dalla crisi generata dall'attuale situazione.

Si pone il problema per le PMI della certezza che avranno i loro crediti di essere monetizzabili od onorati puntualmente.

A tal proposito si avanza quanto segue.

-Tutti i crediti con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti, potranno essere ceduti pro soluto e con semplice notifica al debitore ceduto a società di factor che li dovranno acquistare, liquidando a pronti una percentuale significativa del nominale tra il 90% ed il 95% applicando un costo minimo alla società cedente. **In questo modo le PMI cedenti avranno la liquidità per onorare i propri impegni immediati potendo così anche saldare molte delle fatture che le società di factoring hanno acquistato da loro fornitori;**

-Per permettere che tutte le future forniture siano coperte da una garanzia di sicuro pagamento, si dovrebbe prevedere la cessione pro soluto a società di factoring di tutti i crediti a partire da quelli del mese in cui si avrà la ripresa graduale delle attività produttive. **In questo caso la cessione potrà avvenire con comunicazione al debitore ceduto senza rendere però obbligatoria la sua accettazione in quanto molti contratti in essere la vietano esplicitamente e alcuni settori merceologici non la accettano.**

<sup>6</sup> Come affermato al Telefisco 2020 dalla stessa Agenzia delle entrate, infatti, dal lato cessionario le fatture trasmesse dal fornitore saranno utilizzate tutte con Iva detraibile al 100% lasciando al contribuente il compito di modificare detta misura in quella corretta. Non c'è alcuna fretta quindi per gli operatori ad acquisire informazioni che non sono (né potranno mai essere) attendibili considerata la complessità dell'imposta (l'Iva) fatta di troppe particolarità e regimi speciali che l'Agenzia delle entrate non può essere in grado di precompilare.

Entrambe le proposte comportano di fatto il coinvolgimento delle società di factoring per un motivo tecnico e procedurale: le società di factoring hanno un database che carica la cessione sia sul cedente che sul ceduto e questo consente di avere più informazioni, permettendo di monitorare il ceduto alla prima manifestazione di inadempienza contrattuale.

Questo permetterebbe al processo di cessione dei crediti di essere veloce e snello, senza l'impegno di delibere ad hoc per ogni azienda cedente. Sarà necessaria una garanzia robusta da parte dello Stato tramite MCC - ipotizzato all'80% - percentuale già prevista nel Decreto "Cura Italia" ma con un sottostante non di liquidità ma di crediti ceduti, che è sicuramente più vantaggioso, più frazionato, meno rischioso anche per il MCC.

Con queste due azioni, le piccole e medie imprese non avrebbero la necessità di indebitarsi per finanziare il loro capitale circolante potendo così contenere le richieste di nuova liquidità a debito per finanziare esclusivamente la copertura dei costi fissi legati alla riduzione di fatturato. Sarebbe un vantaggio per tutti: per le imprese, per il sistema bancario e per lo Stato che vedrebbe ridotte di molto le garanzie da prestare all'intero sistema industriale.

## Altre misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese

### Compensazioni orizzontali F24

Aumentare (almeno a € 15.000) l'attuale limite di € 5.000 (articolo 17 comma 1 D.Lgs 241/97) oltre il quale per le **compensazioni orizzontali** è richiesta la preventiva **presentazione della dichiarazione redditi**, Irap o Iva di riferimento.

Aumentare (almeno a € 30.000) l'attuale limite di € 5.000 (art. 10 D.L. 78/2020 e art. 1 co.574 L.147/2013) che impone l'apposizione del **visto di conformità** previsto per le **compensazioni orizzontali** dei crediti fiscali.

Aumentare (almeno a € 1.000.000) l'attuale limite di € 700.000 previsto dall'art. 34 della L. 388/2000 come limite massimo delle **compensazioni orizzontali** dei crediti fiscali.

*La situazione di emergenza impone di allentare i limiti attualmente previsti per le compensazioni orizzontali.*

### Estensione versamenti in compensazione F24 ai crediti verso la PA

I problemi di liquidità aggravati dalla fase recessiva innescata dal Covid-19 richiedono soluzioni che siano in grado di garantire il pagamento tempestivo delle forniture della PA o quantomeno prevedano la **possibilità di utilizzare i crediti certi liquidi ed esigibili certificati** dalla piattaforma elettronica (PCC) **in compensazione con tutti i versamenti (F24)** per debiti Erariali e contributivi (in tal senso già tale possibilità è già stata riconosciuta dall'art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013 ma limitatamente ai debiti per cartelle esattoriali).

## Abrogazione ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010

---

Testo possibile emendamento

Dopo l'articolo 19 del D.L. 23/2020 introdurre il seguente

### **Art. 19-bis (Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)**

*"A decorrere dalla data da di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010<sup>7</sup> non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.*

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica. Con l'introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d'affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap e Iva).

La figura di sostituto d'imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.Lgs 127/2015. L'esonero da ritenuta per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) a adottare tale modalità in via facoltativa.

Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali. L'eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

## Rimborso Iva prioritario per le imprese che esportano

---

Introdurre il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del d.Lgs n.127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'Iva non dovuta su dette operazioni.

Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus, anche per l'effetto di comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. E' fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di misure a sostegno del "made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.

### **Norme da abrogare o rinviare (primi suggerimenti per un piano Marshall a fisco ridotto)**

**Stop** (o quantomeno rinvio di 3 anni) della **disciplina della plastic tax** di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.

---

<sup>7</sup> **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"] Art. 25 Contrasto di interessi.** 1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

*Vanno evitati rinvii all'ultimo minuto ossia in prossimità della decorrenza prevista rispettivamente per luglio ed ottobre 2020. Serve quindi un rinvio immediato per evitare inutili sprechi di energie (tempo e denaro) su un'imposta che sarebbe oltremodo sbagliato introdurre come unico paese al mondo.*

**Stop alla disciplina del DURF** e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

---

*Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall'Agenzia delle Entrate (Prov. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente tutti i mesi (12 nuove scadenze) agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale; certificato - attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.*

*Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo non vi possono essere dubbi.*

**Stop alla disciplina degli ISA** di cui all'articolo 9-bis del DL. 50/2017, per l'anno 2020, e vanno ripensati gli effetti anche sulla disciplina delle **società di comodo** di cui all'articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell'art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011

---

*Non v'è dubbio che la fase recessiva innescata da Covid-19 rappresenta per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d'imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento per l'intero anno introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso.*

**Stop alla disciplina sull'indeducibilità degli interessi passivi** (art. 96 TUIR)

---

*Con la disciplina dell'indeducibilità (temporanea) degli interessi eccedenti il 30% del ROL (art. 96 TUIR), dal 2008 è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la thin cap) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui già in situazioni "normali": le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente. L'attuale disciplina è anacronistica già in situazioni "normali" e tanto più a seguito dell'emergenza generata da Covid-19 va abrogata o quantomeno sospesa per alcuni anni.*

**Stop** alle disposizioni attualmente previste in materia di **reverse charge** dall'articolo 17 comma 6 del dPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare) e stop ad eventuali nuove autorizzazioni comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter in scadenza il prossimo 30/6/2020

---

*La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. L'ipotesi della richiesta di una ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e fuori luogo anche agli occhi del Consiglio UE giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si sarebbe già formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ha altresì dichiarato che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.*

**Rinvio** delle disposizioni sugli **obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio** ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019).

Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina non è prioritaria in questo momento.

### **Semplificazione prova trasporti cessioni intracomunitarie di cui al nuovo articolo 45-bis del Regolamento n. 282/E/2011 (in vigore dal 1/1/2020)**

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 introdotto dal Regolamento UE n. 1912/2018. Per il **caso del trasporto a cura del cessionario** (rese franco partenza) il regolamento comunitario richiede al fornitore di acquisire dal cliente UE, oltre alla dichiarazione di arrivo, anche altri due degli elementi previsti dal paragrafo 3/a oppure uno del 3/a e uno del 3/b; trattasi di elementi di parte terza di cui dispone il cliente come, ad esempio, il bonifico della banca per il pagamento del trasporto (§ 3/b) e (laddove non si disponga di CMR firmata o simili) la fattura del suddetto trasporto o spedizione (§ 3/a) oppure altra documentazione che nel caso di trasporto con mezzi esclusivamente stradali non risulta, nei fatti, praticabile.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente precisato (risposta d'interpello n. 117 del 23/4/2020) di condividere la soluzione prospettata dall'istante che, evidenziate suddette difficoltà, ha proposto ai fini probatori la seguente documentazione: (i) fattura di vendita (ii) CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinatario; (iii) documentazione bancaria attestante il pagamento della merce; (iv) dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione; (v) elenchi riepilogativi Intrastat.

La risposta dell'Agenzia è apprezzabile ma trattandosi di una risposta ad un interpello – ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della L. 212/2000 – vincola l'Amministrazione finanziaria limitatamente al richiedente. Al fine di eliminare incertezze particolarmente avvertite fra gli operatori e rendere omogene le operazioni verso l'estero che sono **“strategiche per l'economia nazionale”** sarebbe opportuno che tale soluzione venisse tradotta in una norma di indubbia rilevanza per la generalità degli operatori stessi. A tal riguardo si evidenzia, per l'appunto, che la stessa Commissione UE (Explanatory Notes del dicembre 2019) ha precisato (§ 5.3.2) che gli Stati potrebbero anche stabilire “nella loro legislazione nazionale in materia di Iva” altre presunzioni relative purché “più flessibili rispetto alla presunzione di cui all'articolo 45-bis”. Va osservato che in Italia non ci sono norme probatorie ai fini del trasporto del quo, ma esclusivamente documenti di prassi fermo

restando che la risposta n. 117 in questione (la prima dal 2020) è, come detto, la risposta ad un interpellato specifico. Richiedente.

Altro caso che andrebbe disciplinato a livello normativo è quello del **trasporto con mezzi propri** (particolarmente sentito nelle zone di confine). Il nuovo articolo 45-bis non offre infatti soluzioni laddove nel trasporto non intervenga una parte terza (vettore). La Commissione UE nelle Explanatory Notes (§ 5.3.3 e 5.3.8) ha confermato che laddove le condizioni del nuovo articolo 45-bis non siano soddisfatte, ciò non significa automaticamente che l'esenzione (non imponibilità) non può essere applicata ma che "spetta al fornitore dimostrare, con soddisfazione delle autorità fiscali, che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte (trasporto incluso)". Tolti casi particolari, andrebbe normativamente precisato che ai fini in analisi possono formare prove utili i documenti di spese sostenute durante il tragitto (da acquisire dal cliente nel caso di rese in partenza) quali, ad esempio, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante (scontrini all'estero), ricevute trattorie/ristoranti e simili. Indicazioni parzialmente simili sono in tal senso rintracciabili nella Cassazione n. 19747 del 28/8/2013 laddove fra i "fatti secondari" dai quali desumere la presenza fisica di merci in territorio diverso del quello del fornitore la sentenza richiama, ad esempio, nel caso di trasporto stradale "le ricevute di pagamento – recanti data, timbro e indicazione del chilometraggio dell'automezzo – sottoscritte dal titolare della stazione di rifornimento carburante che risulti ubicata fuori del territorio di partenza ovvero nel territorio di destinazione delle merci".